



Comune di Terruggia

Servizio Tecnico

Via Marconi, 9 – 15030 Terruggia (AL)

Tel.0142.401400 – Fax 0142.401471

e-mail: tecnico@comune.terruggia.al.it

C.F. 00458160066



MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Elenco non esaustivo dei materiali contenenti amianto, della normativa vigente e quadro sinottico del principio di controllo/manutenzione/bonifica

Dove si può trovare l'amianto in un'abitazione?

1. Intonaco
2. Guarnizioni stufe
3. Pannelli
4. Coibentazione tubi
5. Rivestimento camini
6. Elettrodomestici
7. Tubazioni idriche
8. Materiali Isolanti
9. Lastre di copertura
10. Canne fumarie
11. Serbatoi idrici





Principali applicazione dell'amianto







carta e cartoni



come barriere antifiamma, come guarnizioni per forni o caldaie, come rivestimento di piani d'appoggio per pezzi caldi. I cartoni inoltre sono stati impiegati all'interno di porte tagliafuoco e all'interno delle pareti e delle porte delle casseforti.



<p>tessuti</p>	<p>confezionamento di tute protettive antifuoco, coperte spegnifiamma e tende per il contenimento del calore dei forni a tunnel.</p>	
<p>corde, nastri e guaine</p>	<p>coibentazione di tubazioni o di cavi elettrici vicini a sorgenti di calore intenso come forni, caldaie, ecc.</p>	


<p>pannelli di fibre grezze compresse</p>	<p>impiegati per la coibentazione di tubazioni che trasportano vapore ad alta temperatura.</p>	
<p>filtri</p>	<p>costruiti con carta di amianto, o semplicemente con polvere compressa, utilizzati nell'industria chimica ed alimentare.</p>	
<p>amianto a spruzzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (<i>es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie</i>). ○ come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (<i>es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento</i>). ○ come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici. ○ è stato impiegato, inoltre, nel settore dei trasporti per la coibentazione di carrozze ferroviarie, di navi, di autobus, ecc. 	
<p>materiali di attrito</p>	<p>impasto di resine sintetiche e amianto utilizzato per realizzare i ferodi, usati per fabbricare freni e frizioni degli autoveicoli.</p>	
<p>vinil-amianto</p>	<p>impasto di resine sintetiche e amianto, utilizzato per confezionare mattonelle per pavimenti.</p>	
<p>cemento-amianto</p>	<p>impasto di cemento con amianto, noto come Eternit (<i>il marchio più diffuso di prodotti in cemento-amianto</i>), largamente utilizzato in edilizia, sottoforma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ lastre piane o ondulate: le lastre ondulate sono state impiegate per coperture di edifici civili e industriali e quelle piane come pareti divisorie non portanti. A volte al momento della fabbricazione potevano essere unite a elementi quali schiume poliuretatiche, polistirolo espanso o lana di vetro. ○ tubi: usate per acquedotti e fognature per via della resistenza alle alte pressioni ed all'attacco corrosivo di agenti chimici. ○ tegole: l'amianto è stato utilizzato in miscele 	 

	<p>di calcestruzzo per conferire alle tegole leggerezza e resistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ canne fumarie: sono state utilizzate largamente per la buona resistenza termica. ○ serbatoi: erano impiegati per le caratteristiche di leggerezza, impermeabilità e durata nel tempo, per contenere acqua e altri liquidi. 	  
<p>intonaci</p>	<p>l'amianto in polvere, mescolato con leganti particolari, è stato usato per intonaci e stucchi. Veniva applicato sia come la malta tradizionale sia a spruzzo, come ad esempio per il rivestimento di strutture portanti quali solai e pilastri. Stessa applicazione anche per le strutture metalliche portanti di capannoni (<i>travi e pilastri</i>) per la protezione contro il fuoco</p>	  

cemento-amianto oggetti di comune uso domestico	alcuni elettrodomestici, all'interno di forni, stufe, in alcuni utensili, in prese e guanti da forno, in teli da stiro, ecc. ed anche in adesivi e collanti, tessuti ignifughi per arredamento (<i>tendaggi, tappezzerie</i>), tessuti per imballaggio (<i>sacchi per la posta</i>), ecc	
Scarti di lavorazione e particolarità del Monferrato casalese	Polverino, vasi, cordolini aiuole, manufatti diversi	

L'amianto è stato messo al bando con l'emanazione della Legge 257/1992 e al problema del suo utilizzo si è sostituito quello non meno impegnativo, della sua manutenzione o della rimozione in sicurezza. La persistenza dell'amianto nel nostro ambiente di vita è dovuta in massima parte ai materiali e ai prodotti impiegati in passato nell'edilizia in edifici di tipo civile, sia strutture industriali o agricole. Gli ambienti di lavoro più significativi per presenza di amianto sono cantieri temporanei nel caso di bonifiche di edifici, o semipermanenti nel caso di rimozione di amianto da mezzi di trasporto come le carrozze ferroviarie e le navi. Apposite norme tecniche definiscono i criteri di allestimento e conduzione di questi cantieri con un approccio di protezione dalle fibre di amianto.

QUADRO SINOTTICO DEL PRINCIPIO DI CONTROLLO/MANUTENZIONE/BONIFICA



ELENCO PRINCIPALI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24 maggio 1988: Norma relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (etichettatura amianto).

Legge 27 marzo 1992 n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. L’art. 1 vieta in modo tassativo, “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto”. La legge arresta in modo definitivo qualsiasi aumento, immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale. Il divieto definitivo di commercializzazione per tutti i tipi di materiale in amianto è in vigore dal 28/04/94.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996: “Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsto dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27/3/92, n. 257”. È costituito da cinque allegati e precisamente:

- allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi;
- allegato 2: Criteri per la manutenzione e l’uso di unità prefabbricate contenenti amianto;
- allegato 3: Criteri per l’uso e la manutenzione di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non;
- allegato 4: Criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle “pietre verdi” in funzione del loro contenuto di amianto;
- allegato 5: Requisiti dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2004: “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto”.

Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 n. 248: regolamento relativo alla determinazione e alla disciplina delle attività di recupero dei prodotti e dei beni di amianto e contenenti amianto.

Decreto 14 dicembre 2004: divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.

Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257: “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro” (norma che abroga il capo III del D.Lgs. 277/91).

Circolare della Regione Piemonte 0010716/27.02 del 3/8/2007: Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 257/06.

D.Lgs 81 del 9 aprile 2008: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”